

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 41**

Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'ecceellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale.

pag. 633

LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 42

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale).

pag. 634

- LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 43**
Disposizioni in materia fiscale. pag. 639
- LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 44**
Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni e 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche e integrazioni; abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali). pag. 641
- LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 45**
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2009 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria). (pubblicata su Supplemento Straordinario al B.U. n. 18 del 21.10.2009, parte I) pag. 647
- LEGGE REGIONALE 21 Ottobre 2009 N. 46**
Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico. pag. 647

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 41

Norme in materia di sostegno all'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza e di incentivo al rientro nel mercato del lavoro regionale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Principi generali)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione italiana e dell'articolo 2 dello Statuto regionale, adotta politiche volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si oppongono ad una piena valorizzazione del talento individuale.
2. La Regione, consapevole che nel mondo globalizzato la circolazione delle persone, delle culture e dei saperi è funzionale al progresso delle comunità locali, riconosce il talento come strumento privilegiato di crescita della persona e come mezzo di sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, secondo i principi stabiliti dall'Unione Europea.

Articolo 2 (Finalità)

1. La Regione sostiene l'alta formazione, come definita dall'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione), presso centri internazionali di eccellenza, in quanto modalità qualificata di valorizzazione delle capacità personali e strumento di sviluppo per l'economia e il mercato del lavoro ligure.
2. La Regione incentiva il rientro dei propri residenti che abbiano compiuto percorsi formativi e professionali presso i centri internazionali d'eccellenza.

Articolo 3 (Programma integrato per la formazione d'eccellenza e il rientro dei talenti)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione adotta un programma integrato per l'alta formazione dei giovani laureati presso centri internazionali d'eccellenza, denominato "Master and Back", finalizzato anche al successivo loro reinserimento nel mondo del lavoro ligure.
2. Il Programma istituisce un sistema di sostegno ai giovani laureati mediante borse di formazione internazionale, erogate dalla Regione e destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) programmi di alta formazione all'estero, di durata non inferiore a cinque mesi e non superiore a quattro anni, presso università e organismi di alta formazione riconosciuti a livello internazionale per qualità e reputazione;
 - b) tirocini e stage formativi all'estero, di durata compresa fra cinque mesi e un anno, presso istituzioni ed organizzazioni internazionali, centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, associazioni imprenditoriali e di categoria, di riconosciuta qualità e reputazione a livello internazionale.
3. Per l'inserimento nel mondo del lavoro ligure dei partecipanti ai percorsi formativi di cui al comma 2 ovvero per l'inserimento dei cittadini liguri residenti all'estero da non più di dieci anni che abbiano avuto esperienze formative e professionali assimilabili a quelle realizzate nell'ambito del Programma "Master and Back", il Programma istituisce percorsi di rientro, assistiti da borse di rientro.

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

1. Possono avvalersi degli strumenti previsti dal Programma "Master and Back" i cittadini italiani o comunitari che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) siano residenti in Liguria da almeno tre anni;
 - b) non abbiano compiuto 33 anni alla data di presentazione della domanda per la partecipazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2 e 37 anni per la partecipazione ai percorsi di rientro di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) abbiano conseguito la laurea specialistica, oppure la laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento, con votazione non inferiore a 105/110.
2. Possono partecipare ai soli percorsi di rientro di cui all'articolo 3, comma 3, i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, che abbiano trasferito la propria residenza dalla Liguria all'estero da non più di dieci anni.

Articolo 5 (Domanda di partecipazione)

1. Le domande di partecipazione al Programma sono comprensive del curriculum vitae del richiedente e di un programma dettagliato del percorso formativo proposto.
2. Nel caso di percorsi formativi per i quali non è ancora stata accettata l'ammissione del candidato da parte del centro internazionale d'eccellenza ospitante, la domanda di partecipazione al Programma può essere accettata con riserva.

Articolo 6 (Valutazione della domanda)

1. Le domande di partecipazione al Programma sono valutate secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 12, tenendo conto:
 - a) del curriculum vitae del candidato;
 - b) dei percorsi formativi proposti dal beneficiario;
 - c) dei percorsi formativi proposti da università.
2. I candidati i cui profili personali e i percorsi formativi proposti risultino idonei sono ammessi ad una graduatoria.

Articolo 7 (Borsa di formazione internazionale)

1. La borsa di formazione internazionale viene erogata, nel limite dei massimali fissati con deliberazione della Giunta regionale, a copertura parziale delle seguenti spese: costi di iscrizione per i programmi di alta formazione; costi di vitto, alloggio e viaggio per i programmi di alta formazione e per i tirocini.
2. La borsa di formazione internazionale viene erogata in tre quote: un'anticipazione del 30 per cento all'atto di presentazione del certificato di iscrizione o frequenza, un'ulteriore quota del 30 per cento al raggiungimento della metà del periodo di formazione o tirocinio, un'ultima quota pari al 40 per cento dell'intera borsa, erogata se, entro un anno dal conseguimento del titolo finale, il beneficiario si inserisce nel mondo del lavoro ligure attraverso uno dei percorsi di rientro previsti nel Programma.
3. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all'articolo 12, individua specifici massimali per le borse destinate a sostenere la partecipazione a percorsi formativi presso le università che occupano le prime cinquanta posizioni nella classifica internazionale di riconosciuta autorevolezza, che sarà allo scopo individuata ed allegata.

Articolo 8 (Percorsi di rientro)

1. I profili dei partecipanti al Programma "Master ad Back" sono iscritti, di diritto, salva espressa rinuncia, ad una banca dati on line ad accesso riservato, finalizzata all'individuazione dei percorsi di rientro.

tro. Il funzionamento e la gestione di tale banca dati sarà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale.

2. Previa valutazione del soggetto attuatore, ispirata a criteri definiti dal Comitato di Indirizzo di cui all'articolo 11, possono essere inseriti nella banca dati di cui al comma 1 i soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4 e abbiano concluso percorsi formativi di qualità confrontabili con quelli del Programma "Master and Back", ovvero abbiano nel proprio curriculum vitae esperienze lavorative presso centri internazionali d'eccellenza.
3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi imprese, università e centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali e di categoria presenti in Liguria.
4. I datori di lavoro di cui al comma 3 prendono contatto con il soggetto attuatore mediante specifica richiesta di attivazione di un percorso di rientro, in cui possono essere indicati i nominativi dei candidati ritenuti idonei per tale percorso fra quelli presenti all'interno della banca dati.
5. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all'articolo 12, stabilisce la forma della domanda da parte dei datori di lavoro e i criteri per una sua valutazione, tra i quali deve essere opportunamente valorizzata la dichiarazione di impegno all'accensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro. L'aver partecipato al Programma "Master and Back" costituisce elemento di priorità nella valutazione.

Articolo 9 (Borsa di rientro)

1. I soggetti che si avvalgono di un percorso di rientro beneficiano di una borsa di rientro di durata annuale, rinnovabile una sola volta, consistente in una indennità mensile forfettaria, il cui massimo ammontare è stabilito con il Regolamento di cui all'articolo 12.
2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, la borsa di rientro si cumula con la borsa di formazione internazionale prevista dall'articolo 7.

Articolo 10 (Impegno all'accensione di un rapporto di lavoro)

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 3, che non siano vincolati all'espletamento di pubblici concorsi, nella richiesta di attivazione di un percorso di rientro, dichiarano la propria disponibilità ad accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro.
2. Qualora un datore di lavoro non abbia onorato la propria dichiarazione di impegno per almeno il 75 per cento dei beneficiari di borse, nonostante la loro disponibilità, viene escluso dalla banca dati e non può attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva la conclusione dei percorsi già avviati.

Articolo 11 (Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore)

1. Il Comitato d'Indirizzo, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo del Programma, da esercitare attraverso l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla sua attuazione, è composto da non più di cinque persone, di cui almeno un rappresentante designato dall'Università di Genova.
2. Su proposta del Comitato d'Indirizzo, la Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, le funzioni di soggetto attuatore ad uno dei soggetti autorizzati ai sensi di legge a svolgere attività d'intermediazione; nell'ipotesi in cui la Giunta regionale intenda assegnare le funzioni di soggetto attuatore a soggetto privato, l'assegnazione è soggetta all'espletamento delle procedure concorsuali previste per legge. Al soggetto attuatore competono tutte le funzioni di attuazione ed esecuzione del Programma, ivi comprese quelle di pubblicità e informazione.

Articolo 12 (Programma e Regolamento di attuazione)

1. Il programma integrato di cui all'articolo 3, comma 1, costituisce una apposita sezione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Università, alla ricerca ed all'innovazione di cui all'articolo 5 della l.r. 2/2007.

2. La Giunta regionale approva, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, dello Statuto un regolamento di attuazione della presente legge che disciplina in particolare:
- a) i parametri per il riconoscimento e la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero dai soggetti richiedenti percorsi di rientro ai sensi dell'articolo 3;
 - b) le particolari condizioni per l'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza in campo artistico e musicale;
 - c) il recepimento di classifiche internazionali di riconosciuta autorevolezza in materia di università;
 - d) i termini di presentazione delle domande di cui all'articolo 5;
 - e) le modalità e i criteri di valutazione delle domande, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 6;
 - f) i casi e le modalità di possibile sospensione temporanea delle borse di cui all'articolo 7;
 - g) i massimali delle borse di cui all'articolo 7;
 - h) la forma della domanda da parte dei datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 5;
 - i) i criteri di valutazione della domanda dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5;
 - j) l'ammontare massimo della borsa di rientro di cui all'articolo 9, comma 1;
 - k) i criteri e i procedimenti di esclusione dalla banca dati di cui all'articolo 10;
 - l) le funzioni di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
 - m) il funzionamento e le modalità di nomina del Comitato di indirizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1.

Articolo 13 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area XI “Istruzione, Formazione, Lavoro” alla seguente Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa:
- 11.106 “Attività di ricerca e innovazione”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 41

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Lorenzo Basso, Michele Boffa, Ubaldo Benvenuti, Ezio Chiesa, Luigi Cola, Antonino Miceli, Minella Mosca, Moreno Veschi e Vito Vattuone in data 11 marzo 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 436;*
- b) *è stata assegnata alla V Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 11 marzo 2009;*
- c) *la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 1° ottobre 2009;*
- d) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con un emendamento alla*

norma finanziaria nella seduta del 9 ottobre 2009;

d) è stata esaminata e approvata all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;

e) la legge regionale entra in vigore il 5 novembre 2009.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 è pubblicata nel B.U. 24 gennaio 2007, n. 2.*

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 42

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del Servizio Sanitario Regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale))

1. Gli articoli 1 e 2 della l.r. 12/2009 sono abrogati.

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 3 della l. r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

(Procedure selettive per il personale dedicato alla ricerca)

1. L'Istituto Scientifico per lo Studio e la Cura dei Tumori di Genova e l'Istituto Giannina Gaslini di Genova (IRCCS), di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 7 (Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione), al fine del perseguimento delle loro attività di ricerca, possono procedere ad assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in organico, compatibilmente con le loro disponibilità finanziarie e nell'ambito di un apposito piano predisposto dall'Ente, approvato dalla Giunta regionale e dal Ministero della salute.
2. Il reclutamento avviene mediante pubblica selezione sulla base dei vigenti regolamenti.
3. Per il triennio 2009 – 2011, il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato utile esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale che svolge attività di ricerca presso le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. In tali casi, il piano di assunzione è approvato esclusivamente dalla Giunta regionale.”.

Articolo 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 42

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 157 in data 25 settembre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 495;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2009;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 5 ottobre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Basso L.)

con il presente disegno di legge la Regione Liguria intende apportare alcune modifiche alla normativa adottata di recente per la stabilizzazione dei lavoratori precari nei settori della ricerca in sanità (legge regionale 28 aprile 2009, n. 12).

Da un punto di vista generale, le suddette modifiche sono proposte sia a seguito dei profili di illegittimità costituzionale presentati dalla sopracitata legge regionale e sollevati dal Governo con impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, sia in relazione ai rilievi mossi da parte dei competenti Ministeri in sede di riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza.

In sede di impugnativa della l.r. 12/2009, le motivazioni adottate hanno contestato che la normativa prevede specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero di quelli ricompresi nel Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario, violando in particolare i principi costituzionali sanciti dall'articolo 117, ed eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dei rilievi tecnici avanzati nel corso della riunione di monitoraggio da parte dei competenti Ministeri, è stato chiesto alla Regione Liguria di emendare le parti della normativa in questione che confliggono con le disposizioni del Piano di rientro, oltre ai profili di incostituzionalità sollevati dal Governo.

La Regione Liguria, pertanto, ha predisposto opportune modifiche al fine di addivenire ad un testo normativo che superi i profili di illegittimità costituzionale, raggiungendo al contempo lo scopo di provvedere alla stabilizzazione del personale precario in sanità, operante in particolare presso gli IRCCS IST e Gaslini.

Nel merito l'articolato dispone l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della normativa in vigore e apporta alcune modifiche all'articolo 3. In particolare, dall'abrogazione dell'articolo 1 deriva la non equiparabilità delle discipline e specialità proprie del S.S.N. con quelle della ricerca, con il conseguente mantenimento dell'attuale regime di separazione tra le figure appartenenti ai due ordinamenti; l'abrogazione dell'articolo 2, riguardo al personale precario del comparto, determina l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 5 della l.r. 14/2007 nel testo originario, restando ferme le condizioni di stabilizzazione e pre-stabilizzazione del per-

sonale del comparto precedentemente in vigore. Infine, la sostituzione dell'articolo 3 si propone di modificare l'incipit del comma 1, per identificare in termini giuridicamente appropriati gli IRCCS liguri non trasformati in fondazioni, e una più precisa riscrittura del comma 3 che evidenzia che il servizio prestato a qualsiasi titolo dal personale degli IRCCS può essere considerato esclusivamente ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso al corrispondente profilo professionale.

Auspico, pertanto, che questa Assemblea legislativa voglia suffragare ad ampia maggioranza il disegno di legge in esame, raccogliendo il vasto consenso già espresso in sede di Commissione da parte di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti, al fine di consentire all'Ente Regione di adottare in tempi brevi una disciplina adeguata alla sistemazione del personale precario della ricerca in sanità, che superi gli asseverati profili di illegittimità costituzionale posti dal Governo e che sia rispondente alle previsioni contenute nel Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSR.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 28 aprile 2009, n. 12 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2009, n. 7.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi sociali – Settore Personale del Servizio sanitario regionale

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 43

Disposizioni in materia fiscale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito)

1. Per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore ad euro 30.000,00, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2009, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per l'anno d'imposta 2009 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRE compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,13, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro 30.152,13 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRE.

Articolo 2

(Riduzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per carichi di famiglia)

1. Per l'anno d'imposta 2009, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota

dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997, senza alcuna maggiorazione regionale.

Articolo 3 (Norma finanziaria)

1. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009, stimato in euro 31.400.000,00 comporta le seguenti variazioni al bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - a) Stato di previsione dell'entrata
TITOLO I "Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione"
CATEGORIA 1.1 "Entrate derivanti da tributi propri della Regione"
U.P.B. 1.1.1 "Imposte" - 31.400.000,00 competenza e cassa;
 - b) Stato di previsione della spesa
AREA IX "Sanità "
U.P.B. 9.108 "Finanziamento ripiano disavanzi" - 31.400.000,00 competenza e cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 43

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 155 in data 25 settembre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 493;*
- c) *è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2009;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 9 ottobre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 5 novembre 2009.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Benvenuti U.)

il disegno di legge n. 493, sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea, si propone di alleggerire il carico fiscale sulle persone fisiche proseguendo nella politica di salvaguardia dei redditi più bassi.

Il provvedimento, infatti, riduce l'addizionale regionale all'imposta sul reddito per i soggetti con redditi fino a 30.000,00 euro, restando inalterata l'imposizione a carico dei soggetti con redditi imponibili superiori, pari all'1,4 per cento da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 50 comma 3, ultimo capoverso, del decreto legislativo n. 446 del 1997 - che consente l'applicazione delle disposizioni più favorevoli al contribuente per il periodo d'imposta in corso - per l'anno d'imposta 2009 l'aliquota per i soggetti aventi un reddito imponibile com-

plexivo ai fini dell'addizionale regionale IRE non superiore a 30.000,00 euro è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto istitutivo del tributo. L'aliquota base vigente ivi prevista è pari allo 0,9 per cento da applicarsi al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili.

La stima della perdita di gettito derivante da questa manovra sull'addizionale regionale IRE, così come calcolata dal Ministero dell'Economia e Finanze sulla base dei dati attualmente disponibili e comunicata alla Regione, ammonta a 31,4 milioni di euro.

Il disegno di legge prevede, altresì, un meccanismo correttivo volto ad eliminare le anomalie dell'imposizione sui cosiddetti "redditi di confine", rimodulando i parametri in funzione delle modalità di calcolo in centesimi di euro stabilite dalla normativa statale per i sostituti d'imposta. Pertanto, per i soggetti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale IRE, compreso tra euro 30.000,01 e euro 30.152,13 ("reddito soglia"), l'addizionale regionale IRE dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'1,4 per cento l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra euro 30.152,13 ed il reddito imponibile complessivo del soggetto. La stima della perdita di gettito conseguente all'applicazione del meccanismo di correzione è di circa 500.000 euro. Il minor gettito derivante dalla manovra sull'addizionale regionale IRE trova copertura a valere sulle risorse di bilancio.

Il provvedimento conferma, inoltre, la scelta di esentare dalla maggiorazione regionale dell'aliquota dell'addizionale all'IRE i contribuenti con almeno quattro figli a carico, scelta già adottata limitatamente all'anno 2008 dalla legge finanziaria regionale 2008 e ciò in considerazione della diminuita capacità contributiva derivante dai carichi familiari. La stima della perdita di gettito derivante dall'applicazione dell'esenzione a favore delle famiglie numerose (con quattro o più figli) è stata costruita a partire da una quantificazione delle famiglie ivi comprese secondo le indagini campionarie e i dati censuari di fonte ISTAT. Sulla base di tali informazioni si è potuto desumere che la perdita di gettito conseguente a tale agevolazione risulta contenuta in circa 200.000 euro. Il minor gettito derivante da tale agevolazione trova copertura a valere sulle risorse di bilancio.

La manovra fiscale contenuta nel disegno di legge, approvato a maggioranza dalla II Commissione consiliare, è resa possibile dalla riduzione dei costi nel comparto della Sanità e costituisce un ulteriore tassello del complesso della manovra con la quale sono state gradualmente eliminate le addizionali IRE alle quali la Regione fu costretta a ricorrere per risanare il deficit in quello stesso comparto e che, peraltro, non hanno mai riguardato i redditi da zero a 13 mila euro.

Al termine di questa breve relazione, si auspica che il Consiglio voglia pronunciarsi favorevolmente su un provvedimento che consente di ridurre il prelievo fiscale grazie al miglioramento di conti della Sanità.

Relazione di minoranza (Consigliere Marcenaro M.)

Pur ritenendo apprezzabile la riduzione del carico fiscale sui cittadini liguri, ritengo che tale DDL, se approvato, possa provocare in futuro uno squilibrio nei conti regionali, che potrebbe causare la necessità di prevedere una nuova pressione fiscale.

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Nell'esame del presente disegno di legge, che si pone la finalità sempre condivisibile della riduzione delle tasse, non abbiamo potuto esprimere la nostra soddisfazione, esprimendo un voto di astensione, in particolare, per i seguenti motivi:

1. nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, abbiamo chiesto, senza esito positivo, delle garanzie in merito agli impegni assunti con il Governo in materia di rientro dei disavanzi della Sanità;
2. i conti della Sanità tendenziali per l'esercizio 2009 dimostrano, attraverso il conto economico dei primi sei mesi, un netto peggioramento. A nostro parere, una riduzione delle imposte in queste condizioni comporterebbe la perdita dei 35 milioni di euro del "fondino" da parte del Governo.

A fronte dei rilievi sopra esposti ed in attesa di potere ricevere assicurazioni e garanzie formali e documentali ribadiamo il nostro voto di astensione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pubblicata nel B.U. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi sociali – Settore Personale del Servizio sanitario regionale

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 44

Modifiche alle leggi regionali 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni e 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modifiche e integrazioni; abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria. Legge finanziaria 2009) e successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 15 quater della l.r. 43/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15 quater (Programma di investimenti)

1. Per l'anno 2009 è finanziato un Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni e delle organizzazioni non lucrative con una dotazione di euro 12.000.000,00.
2. Sono finanziati gli interventi infrastrutturali articolati sulle seguenti aree:
 - a) Viabilità, urbanistica e opere di difesa a mare per un importo di euro 5.100.000,00;
 - b) Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana per un importo di euro 3.150.000,00;
 - c) Tutela ambiente e parchi per un importo di euro 1.650.000,00;
 - d) Beni culturali e infrastrutture sportive per un importo di euro 1.900.000,00;
 - e) Politiche sociali per un importo di euro 200.000,00.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i criteri e le modalità di selezione degli interventi da finanziare e fissa la quota da destinare ai piccoli Comuni ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 24/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1 sono consentite compensazioni tra gli importi previsti per area nel limite del 10 per cento della dotazione stabilita.”

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente))

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 42/2001 è inserito il seguente:

“Articolo 6 bis (Aiuti a favore dei produttori floricoli)

1. La Giunta regionale concede agli imprenditori floricoli, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 337 del 21 dicembre 2007, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a prestiti a breve termine connessi a operazioni di commercializzazione di prodotti floricoli.
2. Per la gestione dei contributi di cui al comma 1 la Giunta regionale costituisce un apposito fondo presso F.I.L.S.E. S.p.A.. A tal fine, i rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. sono regolati da apposita convenzione.

3. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato dal contributo di altri soggetti, pubblici o privati. In tal caso, la convenzione è sottoscritta da tutti i soggetti che contribuiscono alla costituzione o all'incremento del fondo.”.

Articolo 3

(Abrogazione della legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali) e disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 (Interventi straordinari per la promozione e il sostegno ad attività culturali) è abrogata.
2. Per l'anno 2009 il contributo che la Regione concede alla Fondazione Teatro Carlo Felice ai sensi dell'articolo 6 comma 3 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo) è incrementato dell'importo di euro 3.000.000,00.

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
 - a) dell'articolo 2 si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area XIII “Agricoltura” – all'U.P.B. 13.105 “Spese per l'incremento delle colture”;
 - b) dell'articolo 3 si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nel bilancio regionale:
Stato di previsione della spesa
U.P.B. 18.108 “Fondo perenti di parte corrente”
Riduzione di euro 3.000.000,00
U.P.B. 12.101 “Spesa per la promozione della cultura”
Aumento di euro 3.000.000,00.

Articolo 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 44

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimiliano Costa, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 160 in data 25 settembre 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 498;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento inter-

no del Consiglio in data 29 settembre 2009;

- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'8 ottobre 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 22 ottobre 2009.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Benvenuti U.)

il disegno di legge n. 498, sottoposto oggi all'esame dell'Assemblea, modifica l'articolo 15 quater della Legge finanziaria regionale 2009 allo scopo di incrementare i fondi destinati al Programma di interventi infrastrutturali a favore dei Comuni e delle organizzazioni non lucrative.

Il Programma contava, infatti, su una dotazione di 9 milioni di euro, dotazione che viene aumentata di un ammontare pari a 1 milione e 900 mila euro utilizzando al massimo, per questo fine, la capacità di indebitamento dell'Ente.

L'incremento è destinato, in larga misura, agli interventi nell'area "Edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana"; da segnalare anche la possibilità, originariamente non prevista, del finanziamento di interventi nell'area "Politiche sociali".

Al termine di questa breve relazione, si auspica che il disegno di legge, già approvato a larga maggioranza dalla II Commissione, possa trovare ampio consenso da parte del Consiglio regionale.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 è pubblicata nel B.U. 24 dicembre 2008, n. 18.

Note all'articolo 2

- La legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 è pubblicata nel B.U. 5 dicembre 2001, n. 12;
- Il regolamento CE n. 1535/2007 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L. 337 del 21 dicembre 2007.

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 30 giugno 2009, n. 25 è pubblicata nel B.U. 1 luglio 2009, n. 11.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Finanziarie e Strumentali – Settore Coordinamento Risorse Finanziarie

LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 46

Interventi a favore delle imprese di esercizio cinematografico.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Liguria, in considerazione della loro importanza economico-sociale, sostiene le imprese che gestiscono le sale e le arene cinematografiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca regionale) e attua interventi diretti a favorire il loro sviluppo e la loro competitività sul mercato.

Articolo 2 (Interventi finanziabili)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi per l'effettuazione di investimenti diretti:
 - a) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e delle arene cinematografiche esistenti, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati e di tecnologie digitali;
 - b) alla trasformazione delle sale e delle arene cinematografiche esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;
 - c) all'installazione, alla ristrutturazione e al rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, nonché dei servizi accessori alle sale e alle arene cinematografiche;
 - d) alla realizzazione di nuove sale e arene cinematografiche e al ripristino di quelle inattive;
 - e) all'abbattimento di barriere architettoniche;
 - f) all'attrezzatura delle sale e delle arene cinematografiche con sistemi di sottotitolazione proiettata e sistemi ad induzione, tali da consentire agli ipoacusici l'ascolto mediante apparecchi acustici.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, le imprese di esercizio iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), titolari o gestori di sale o arene cinematografiche, in possesso dei titoli autorizzativi prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4 (Agevolazioni)

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale può prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui importo è determinato sulla base dell'investimento dichiarato ammissibile nella misura percentuale o assoluta dalla stessa stabilita.
3. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è istituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo per favorire la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale e arene destinate all'attività cinematografica".
4. Il fondo può essere implementato ed alimentato con risorse comunitarie, statali e regionali.
5. Ai fini della presente legge, le operazioni di finanziamento sono effettuate da istituti di credito convenzionati con F.I.L.S.E. S.p.A..
6. La Giunta regionale approva:
 - a) lo schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A., contenente, tra l'altro, le modalità per la gestione del fondo;
 - b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di cui al comma 6, lettera b), può determinare percentuali diverse di agevolazioni in considerazione dei seguenti elementi:
 - a) ambito territoriale nel quale è ubicata la sala o arena oggetto di intervento, con particolare riguardo a comuni sprovvisti di sale o arene e a comuni confinanti con altri comuni anch'essi sprovvisti di sale o arene;
 - b) condizioni soggettive del richiedente, con particolare riguardo allo sviluppo di imprenditoria giovanile e femminile nel settore.
8. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per i medesimi investimenti.

Articolo 5 (Regime delle agevolazioni)

1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 4 nei limiti stabiliti dal regime "de minimis",

secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Articolo 6 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009:
 - prelevamento di quota di euro 500.000,00 dall'U.P.B. 18.207 " Fondo speciale di conto capitale";
 - iscrizione di euro 500.000,00 all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2009 N. 46

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 137 in data 12 giugno 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 giugno 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 465;*
- c) *è stato assegnato alla Commissione consiliare IV ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 16 giugno 2009;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 5 ottobre 2009;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 9 ottobre 2009;*
- f) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 2009;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 5 novembre 2009.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7.*

Note all'articolo 3

- *Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 è pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2004, n. 29;*
- *La legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico – Servizio Sostegno allo sviluppo del sistema produttivo